

De secreto. Cenni a margine della Nota della Penitenzieria Apostolica del 29 giugno 2019

De secreto. Notes on the margin of the Note of the Apostolic Penitentiary of 29 June 2019

Diego Zoia¹

Sommario: La Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza e l'inviolabilità del sigillo sacramentale del 29 Luglio 2019 ha ricondotto al centro dell'attenzione la sensibile questione del segreto, ribadendo la sua centralità tanto nel Foro interno, quanto nella vita stessa della Chiesa, ad intra e ad extra. L'applicazione delle indicazioni contenute nella stessa Nota risulterà dunque ancor più fruttuosa se meglio approfondita sarà la comprensione della nozione di Segreto. Mediante un approccio filosofico e teologico rispettoso della tradizione della Chiesa, ed in particolare del pensiero dell'Aquinate, attraverso un percorso che parta dalle virtù e non già dalle trasgressioni. Comprendere la nozione del segreto in sé, soprattutto in relazione alle virtù di fedeltà e veracità, a partire dall'etimologia stessa delle parole, nonché l'esame delle sue divisioni interne (segreto naturale, promesso,

Abstract: The Note of the Apostolic Penitentiary on the importance and inviolability of the sacramental seal, 29th July 2019, brought the focus of attention back to the issue of secrecy, reiterating its centrality both in the internal Forum and in the life of the Church itself, ad intra and ad extra. The more the notion of the Secret is deepened, the more fruitful the application of the indications contained in the Note will be. Through a philosophical and theological approach respectful of the Church tradition, and in particular of the thought of Aquinas, through a path that starts from virtues and not from transgressions. Understanding the notion of the secret itself can favour its preservation, especially in relation to the virtues of faithfulness and truthfulness, starting from the etymology of words, as well as the examination of its different meanings (natural, promised, committed, professional, sacramen-

¹ Diego Zoia (1970), Avvocato della Rota Romana, ha conseguito il Dottorato in Diritto canonico con specializzazione in Giurisprudenza presso la Pontificia Università Gregoriana; Diplomato presso gli *Studia* della Congregazione delle Cause dei Santi e per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (ante m.p. *Quaerit semper*), è stato giudice presso i Tribunali Diocesani di Como e di Ventimiglia-Sanremo; esercita la professione canonica forense.

compresso, professionale, sacramentale), ed ancora le interconnessioni, gli obblighi derivanti dal conservarlo, favoriscono la salvaguardia del segreto stesso in armonia con la virtù di veracità.

Parole chiave: Segreto; Sigillo Sacramentale; Veracità; Fedeltà; Penitenzieria Apostolica

tal secret), and even the interconnections and the obligations deriving from keeping it.

Keywords: Secret; Sacramental seal; truthfulness; Loyalty; Apostolic Penitentiary

Introduzione

In margine alla *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale* del I Luglio 2019, pare opportuno accennare, per sommi capi, alla questione del segreto in filosofia e teologia, rispetto alle virtù di fedeltà e veracità: senza di esse è impossibile un retto ordinamento della vita nelle sue dimensioni umana, sociale e spirituale.

Si rende poi opportuno accennare al segreto applicato in quella che viene comunemente chiamata direzione spirituale e nella peculiare sfera del sigillo sacramentale.

È peraltro evidente il vantaggio di una visione tomista che parta dalla positività degli atti morali e non dalle trasgressioni (peccati o vizi), secondo un'impostazione suggerita dagli atti magisteriali più recenti e praticata dal Catechismo della Chiesa Cattolica.

1 La definizione e la natura della veracità

«Veracità» deriva dal latino *veracitas* che a sua volta ha origine da *verax* e dal tema di *verare* (in Ennio) «dire il vero» più *-ax*, terminazione di aggettivi verbali indicante una forte propensione a compiere l'azione significata dal verbo². In senso etimologico, dunque, è l'amore della verità, la tensione ad essa; in senso proprio, filosofico, si distingue dalla verità, in quanto quest'ultima è la qualità oggettiva di

² Pianigiani, *Vocabolario etimologico*, «verace», 1517.

ciò che è vero, mentre la veracità è la corrispondenza tra le parole, gli atti, e l'intima convinzione sulla verità³.

La veracità è una virtù⁴ che appartiene alla sfera della volontà, ne è un *habitus* durevole che spinge amorevolmente alla verità, rendendola con esattezza una volta che sia conosciuta ed abbia informato la nostra persuasione. Ha come finalità positiva l'affermazione della verità e dei suoi diritti: nella sfera individuale, consolida l'autorità della verità sull'io; all'esterno, concorre, irradiandosi, all'affermazione della verità come bene comune. Lo scopo negativo è l'elusione della falsità.

2 Il segreto e la virtù di fedeltà

Se dunque secondo il senso comune, il segreto sembra più riferibile alla veracità, in quanto è un nascondimento, l'ottica positiva cui si è accennato, nonché l'oggetto della sullodata Nota suggerisce di mettere in rilievo il legame che il segreto ha con un patto esplicito o implicito; per questo motivo, è la fedeltà che meglio permette di definire il dovere in questione.

3 La definizione e le connessioni della fedeltà

La fedeltà può essere definita la virtù della volontà che fa corrispondere costantemente alla fiducia accordata da altri o ad un impegno liberamente assunto⁵. Essa si trova in stretta relazione sia con la veracità sia con la giustizia.

³ G. Devoto - G.C. Oli, «veracità», *Dizionario illustrato della lingua italiana*, II, 1505.

⁴ La *Summa Theologiae* nella *I pars* le dedica cinque questioni: la 109 sulla virtù specifica “*De veritate*”, in quattro articoli (1. “*Utrum veritas sit virtus*”; 2. “*Utrum veritas sit specialis virtus*”; 3. “*Utrum veritas sit pars iustitiae*”; 4. “*Utrum virtus veritatis declinet in minus*”) e da 110 a 113 sui vizi opposti, *mendacium, simulatio et hypocrisis, iactantia, ironia*. «La veracità, intesa in senso largo, è la corrispondenza del contegno esteriore con le convinzioni interne; in senso stretto, è la consonanza delle parole o dei segni equivalenti con l'interna persuasione di chi parla», *Manise, 1428*.

⁵ G. DEVOTO - G.C. OLI, «Fedeltà», I, 1015.

La stretta relazione alla veracità è espressa già nel termine: lat. *fidelitas* da *fides*; la radice *fid o *feid equivale alla radice greca *πειθ da cui πειθω «persuado» (e propriamente «avvinco») πειθομαι «sono persuaso», «credo», πιστιφ per πιθτιφ «fede», πιστευω «mi fido»⁶. San Tommaso lo sottolinea: «Fides autem, per quam fiunt dicta, includitur in veritate, quantum ad observantiam promissorum»⁷.

La veracità mette in armonia la conoscenza dell'uomo con le sue parole, ispirando nel prossimo la fede, mentre la fedeltà accorda le azioni alle parole pronunciate, generando la fiducia altrui. La prima virtù ha un duplice aspetto: uno soggettivo, l'altro oggettivo. Parlando veracemente si convincono gli interlocutori innanzitutto della propria persuasione, e si ispira anche la convinzione di una verità oggettiva. Chi promette con fedeltà, se verace, dà garanzia della propria lealtà e contemporaneamente dà un pegno della costanza nell'adempimento (in cui consiste formalmente la fedeltà). Se ne evince che queste virtù, prima ancora di avere un riflesso sociale, sono individuali, e nobilitano l'animo.

È il legame con la giustizia, che rende la fedeltà (col corollario del segreto) una virtù sociale. Per rendersene conto, però, bisogna distinguere due momenti: il proposito e la promessa esteriore. Il primo, cioè la semplice decisione di compiere una data azione, quand'anche fosse rivelato, non comporterebbe obblighi verso il prossimo. Il vincolo morale nasce quando si dà la parola (*fidem dare*), si promette ad altri un'azione futura in loro vantaggio; se la garanzia è accettata, sorge una relazione, un patto di fedeltà, una sorta di diritto fondato sulla promessa. Se le virtù di fedeltà e di giustizia (*suum cuique dare*) non coincidono, è perché la prima rimane genericamente nell'ambito della fiducia e dell'onore: solo nel caso in cui si ponga un vincolo espressamente giuridico, la promessa diventa un contratto.

⁶ O. PIANIGIANI, «Fedele» e «fede», 516-517.

⁷ ST, II-II, q. 80, art. 1 ad 3^{um}.

4 Il fondamento e l'obbligo morale della fedeltà

La ragione stessa riconosce dunque la necessità di questa virtù, e condanna la sua negazione; la sua salvaguardia poi cementa la stabilità e la concordia delle volontà così come la verità preserva l'unità di pensiero: a pieno titolo la Chiesa non poteva non farla propria e renderle tutto l'onore che le conviene.

Il dovere di mantenimento dell'impegno è certo permanente, giacché fortifica la volontà anche nei momenti di prova e infonde fiducia nel prossimo, ma non ha la stessa assolutezza di un contratto giuridico: può darsi il caso, come nota San Tommaso, che il rispetto continuo e letterale della promessa vada contro il senso profondo di quest'ultima, senza considerare poi l'eventualità di un impegno che verta su una materia illecita⁸.

5 La nozione ed i tipi di segreto

Proprio al dovere di fedeltà, verso Dio, se stessi o il prossimo, è legato il segreto e la necessità di preservarlo.

«Segreto», etimologicamente, è ciò che è stato *secretum*, participio passato latino di *secernere* («mettere da parte»), in cui è possibile riconoscere il preverbo *se-* indicante separazione e cernere, «separare», dalla radice *kar o *skar, in greco κρινω, «cerno», «selgo», «separo» e poi in senso figurato «riconosco», «giudico», «delibero», «decido»⁹: è dunque obiettivamente qualcosa di appartato, riposto; dal punto di vista soggettivo, è l'obbligo o l'impegno corrispondente di non manifestare ciò che è nascosto.

In tal senso, quando si considera il «segreto», ci si inverte generalmente riferire «a quell'impegno morale di non manifestare ad alcuno fatti o situazioni nascosti che abbiano caratteristiche tali da esi-

⁸ L'Aquinata evidenzia come sia possibile scusare colui che non mantiene quanto promesso «ex duobus», ovvero se quanto promesso fosse «manifeste illicitum quia promittendo peccavi» e cambiando desiderasse invece fare il bene; oppure, qualora siano mutate condizioni e persone: «ad hoc homo teneatur facere quod promisit, requiritur quod omnia immutata permanenat» ST II-II, q. 110, art. 3, ad 5^{um}

⁹ Pianigiani, «cernere» e «segreto», 267 e 1256.

gere di non essere divulgate; oppure notizie conosciute o ricevute in via confidenziale»¹⁰.

Più precisamente, si definisce come segreto «quidquid ex natura sua, vel ex speciali contractu, occultum servari debet»¹¹.

La tradizione scolastica, mantenuta fundamentalmente nei manuali e dizionari di Teologia Morale, distingue tra segreto naturale e sacramentale.

Gli Autori classici, a loro volta, ci indicano un'ulteriore distinzione tripartita del segreto, che considereremo di seguito, pur trattando estesamente solo il primo, riservando due brevi paragrafi al sigillo sacramentale ed a quel particolare caso di conoscenza riservata commessa che è il segreto professionale.

5.1 *Il segreto naturale*

Il *segreto naturale* strettamente inteso è quello che di per sé non può essere rivelato senza arrecare danno all'onore o ai beni altrui, individuali o collettivi: è un segreto «relativo a cose la cui divulgazione per natura porterebbe ad un pregiudizio»¹². Ad esempio, la stretta frequentazione, il rapporto d'amicizia, crea un mutuo scambio di conoscenze e confidenze, rivela tratti intimi della personalità che, al di fuori della relazione empatica, potrebbero essere travisati o utilizzati per ledere le persone in questione. Vi rientra, per certi aspetti, il concetto di privacy o diritto alla riservatezza sulle manifestazioni più intime e personali della vita, diritto normato tanto dai singoli Stati, quanto tutelato da apposite norme a livelli superiori (ad esempio nell'Unione Europea). Nell'ambito del Diritto canonico, al segreto naturale si può ben riferire il Can. 220, che dispone il diritto del singolo alla buona fama e

¹⁰ L. PADOVESE, «Segreto», in F. COMPAGNONI – G. PIANA – S. PRIVITERA, *Nuovo dizionario di teologia morale*, 1205.

¹¹ B. OJETTI, *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii*, 3608.

¹² Così G. Mori, *Enciclopedia giuridica*, XXVIII, 1; si veda anche la definizione classica del Naz, secondo cui «le secret naturel est celui qui porte sur des choses dont la divulgation est de nature à causer un préjudice aux personnes qui concerne», R. Naz, *Dictionnaire de droit canonique*, VII, 895.

alla propria intimità, «principio questo rinvenibile in altri canoni relativi ad attività di tipo informativo e processuale»¹³.

5.2 *Il segreto promesso*

Il *segreto promesso* riguarda notizie, in precedenza ignorate, acquisite fortuitamente o meno, per le quali si assicura l'impegno di non rivelarle o di limitarne la diffusione. La promessa, che può essere spontanea o richiesta dall'interessato, è la caratteristica formale di questo segreto naturale, specialmente se garantita da un giuramento¹⁴.

5.3 *Il segreto commesso*

Al *segreto commesso* appartiene la conoscenza manifestata a qualcuno a condizione che essa non sarà rivelata a terzi. Questa condizione è espressa quando il confidente esige formalmente il vincolo di riserbo; è invece tacita quando colui che riceve la notizia è tenuto di per sé, a più titoli, al segreto. Gli Autori, e per essi il Naz, lo collegano per lo più alle funzioni derivanti da un dato esercizio di chi lo riceve, facendolo generalmente coincidere con il *segreto professionale*, cui ex officio vi sono astretti, ad esempio, i sacerdoti, i medici, gli avvocati, i superiori in genere; se non fosse implicito l'obbligo del silenzio e della fedeltà, verrebbe meno la fiducia e la sicurezza di chi si rivolge a loro¹⁵. Un rapporto di riservatezza quasi sacramentale, che rientra nel caso specifico, è quello creato dalla direzione spirituale o dalla richiesta di consiglio, anche sporadica, rivolta al direttore di coscienza. In secondo luogo, il vincolo in virtù della parentela riguarda i legami di primo grado. Infine, anche le strette amicizie possono astringere al segreto commesso.

¹³ Mori, 1.

¹⁴ Si noti che «*il doit être gardé de façon encore plus stricte quand la promesse a été consacrée par un serment*». Naz, 896.

¹⁵ Naz, 896 : «*le secret confié (secretum commissum) est celui dont on a reçu le dépôt, en raison des fonctions qu'on exerce, pour obtenir un concours ou un conseil et sous la condition expresse ou tacite qu'il ne soit pas divulgué. Tel est le secret dit professionnel du juge, du médecin ou de l'avocat*».

6 Il segreto professionale

Benché già parzialmente affrontato nel corso della trattazione, quella particolare forma di segreto commesso che è l'obbligo di riservatezza ex officio merita dei cenni propri, in particolar modo sotto l'aspetto del sigillo sacramentale.

6.1 Il segreto professionale in genere

Propriamente parlando, secondo la comune opinione degli Autori¹⁶, questo particolare segreto è una specie del segreto commesso, da cui si differenzia sostanzialmente che, mentre al segreto commesso precede il patto espresso, al segreto professionale «precede invece il patto tacito, quando dal fatto stesso si capisce che la cosa è affidata sotto segreto e l'altro così la riceve»¹⁷.

Esso verte su una conoscenza scambiata tra i detentori di una professione o di un compito «fiducioso» e persone che si rivolgono loro per ottenerne assistenza e consiglio. Il suo fine specifico è la protezione del libero ricorso ad uffici delicati, implicanti di per sé il diritto naturale al riserbo (medici, notai, avvocati, giudici, sacerdoti), e la violazione è particolarmente grave a causa del danno inferto appunto allo jus naturae ed al bene comune che certi compiti assicurano.

La prima condizione per la sua esistenza è la qualità del professionista – tra cui spicca il sacerdote¹⁸ per eccellenza ontologica e natura del deposito riservato – che deve assicurare una funzione nel contempo pubblica e privata. Il genere, poi, di conoscenza dovrà essere segreto e legato alle funzioni di chi esercita l'attività, pervenuto anche per vie indirette, ed il danno riguardare sia il patrimonio, sia la reputazione¹⁹.

¹⁶ Si vedano ad esempio Naz, 896; Ogetti, 3608; Padovese, 1206; Mori, 2.

¹⁷ P. PALAZZINI, «segreto professionale», in F. ROBERTI – P. PALAZZINI, *Dizionario di teologia morale*, 1225.

¹⁸ Quando consultato su casi di coscienza al di fuori della Confessione sacramentale. Palazzini, 1225.

¹⁹ Palazzini afferma che comunque appartiene al segreto professionale «*tutto quello che, in qualunque modo, ha relazione con l'esercizio del proprio ufficio*», 1226.

L'esonero dall'obbligo di riservatezza, come è stato osservato in precedenza, è dettato dall'ordo bonorum: il bene comune, quello del confidente o del depositario, e anche di un terzo, prevalgono quando il danno provocato loro dal mantenimento del riserbo è maggiore del bene protetto. Anche in questo caso si tratta di giudizio prudenziale.

Pur ammettendo che in genere nel segreto professionale «il fondamento della obbligatorietà sarebbe da individuarsi nel dovere di carità ma soprattutto di giustizia»²⁰, diverse sono le ipotesi quanto al fondamento del segreto d'ufficio: una sorta di obbligo contrattuale, l'esigenza del bene comune, il diritto naturale alla buona fama e quindi a non esserne privati. Quest'ultima è propria degli scolastici e della maggior parte delle scuole teologiche morali moderne. San Tommaso la sintetizza in due articoli della Summa, dando nel primo, la definizione di «detrazione»:

Verbo aliquis dupliciter aliquem laedit: uno modo, in manifesto, et hoc fit per contumeliam [...]; alio modo, occulte, et hoc fit per detractionem. [...] Qui verba contra aliquem profert in occulto, videtur eum vereri magis quam parvipendere: unde non directe infert detrimentum honori, sed famae; inquantum huiusmodi verba occulte proferens, quantum in ipso est, eos qui audiunt facit malas opinionem habere, de eo contra quem loquitur²¹.

Rileva, poi, la gravità di tale colpa in proporzione ai beni lesi: «Peccata que committuntur in proximum sunt pensanda per se quidem secumndum nocumenta quae proximo inferuntur: quia ex hoc habent rationem culpae. Tanto autem est maius nocumento quanto maius bonum demitur»²².

Concludendo, le altre due ipotesi, debitamente considerate, danno ragione di circostanze accessorie, non del fondamento del segreto d'ufficio: esso ha una ridondanza necessaria sul bene comune, ed è determinato, specificato, non generato da un contratto d'obbligazione.

²⁰ Padovese, 1206.

²¹ ST II-II, q. 73, art. 1, co.

²² ST II-II, q. 73, art. 3, co.

Basandosi infine il segreto professionale sulla giustizia commutativa, la sua ingiusta violazione richiede necessariamente obbligo di riparazione²³.

6.2 *Il segreto sacramentale e la sua natura*

Nella dottrina e nella prassi ecclesiastica, quest'ultima disciplinata dal Diritto Canonico, il segreto professionale si articola in tre aspetti: il segreto d'ufficio propriamente detto, riguardo ad esempio i procedimenti della Congregazione per la Dottrina della Fede o dei Tribunali ed Uffici della Curia Romana; il segreto quasi sacramentale, che copre la confidenza della direzione spirituale abituale o del consiglio intimo occasionale, anche all'interno della Confessione, purché non costituisca oggetto del Sacramento; il sigillo sacramentale²⁴.

È tuttavia evidente come qui interessi in particolar modo il Sigillo sacramentale, cioè «l'assoluto segreto circa i peccati conosciuti in confessione»²⁵.

Come il sigillo chiudeva un tempo le lettere o i documenti riservati, così un silenzio inviolabile copre la materia della Confessione e sinanche l'uso, al di fuori del Sacramento, della scienza acquisita nell'ambito penitenziale e legata all'assoluzione, è proibito dalla Chiesa Cattolica²⁶. La virtù di religione, per il debito rispetto di un Sacramento tanto delicato, e che potrebbe divenire odioso se violato, è il primo fondamento del sigillo; la virtù di giustizia tutela, poi, un segreto commesso proprio con l'accordo dell'inviolelità; lo *ius naturae*, infine, protegge il diritto alla buona fama, minacciato dalla svelamento di peccati occulti.

Da rammentare che l'obbligo del segreto più assoluto e l'inviolelità del sigillo sacramentale susiste «anche quando la confessione non fu condotta a termine; quando il poenitente, per mancanza di disposizione, non potè essere assolto; quando, con buona fede, la

²³ Palazzini, 1226.

²⁴ Mori, ai punti 3 e 4, fa una dotta disamina della relazione fra *Segreto e Ufficio ecclesistico* e fra *Segreto e sacramenti* da un punto di vista canonistico e giuridico, 2.

²⁵ Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio, n° 309.

²⁶ Padovese, 1206: «*sempre inviolabile, invece, il sigillo sacramentale*».

confessione fu fatta a chi non era sacerdote o non aveva il potere di assolvere»²⁷.

Il Doctor Communis afferma che l'obbligo del sigillo emana dalla divina istituzione stessa della Penitenza e della sua forma segreta, il confessore, infatti,

scit non ut homo, sed ut Deus: In sacramentis ea quae exterius geruntur sunt signa rerum quae interius contingunt. Et ideo confessio qua quis sacerdoti se subicit, signum est interioris, qua quis Deo subiicitur. Deus autem peccatum illius qui se sibi subiicit per poenitentiam, tegit. Unde et oportet in Sacramento poenitentiae significari. Et ideo de necessitate sacramenti est quod quis confessionem celet; et tanquam violator sacramenti peccat qui confessionem revelat²⁸.

Ancora più esplicita è, nello stesso articolo, la risposta alla seconda obiezione, che allega come gli obblighi dei precetti ecclesiastici non siano di necessità assoluta e, si afferma, la segretezza della Confessione è proprio d'istituzione ecclesiastica. San Tommaso replica:

Praeceptum de confessione servanda consequitur ipsum sacramentum. Et ideo, sicut praeceptum de confessione sacramentali facienda est de iure divino, et non potest aliqua dispensatione vel iussione humana homo absolvi ab eo, ita nullus ad revelationem confessionis potest ab homine cogi vel licentiar²⁹.

Più avanti espone i due motivi, uno dogmatico³⁰ l'altro morale, che impongono il riserbo: «Duo sunt propter quae tenetur sacerdos

²⁷ G. MANISE, «sigillo sacramentale», in F. ROBERTI – P. PALAZZINI, *Dizionario di teologia morale*, 1261.

²⁸ ST, Suppl., q. 11, art. 1. I termini sono pressoché identici nel *Commento al IV libro delle Sentenze di Pietro Lombardo*, dist. 21, q. 3, art. 1, qu^a 1, di cui il *Supplemento della Somma* è una sintesi.

²⁹ ST, Suppl., q. 11, art. 1, ad 2^{um}.

³⁰ ST, Suppl., q. 11, art. 4, co. V. Sent. IV, dist. 21, q. 3, art. 2.

peccatum occultare: primo, et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit ad confessionem; alio modo, propter scandalum vitandum»³¹.

È proprio per questo, ci rammenta la nota, come nel n. 1467 del catechismo della Chiesa Cattolica:

Significativamente si legge non che la Chiesa "stabilisce", in forza della propria autorità, quanto piuttosto che essa "dichiara" - ossia riconosce come un dato irriducibile, che deriva appunto dalla santità del sacramento istituito da Cristo - che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato³².

7 L'obbligo di fedeltà nel conservare il segreto

La comune sentenza degli Autori concorda su come l'obbligo di fedeltà nel conservare il segreto venga fatto risalire «alla dignità della persona umana che non può essere intaccata nel suo fondamento, cioè l'intimità, la verità interiore»³³.

Se dunque assolutamente chiaro come «non solum prohibitum esse secreta aliorum cognita divulgare, sed illicitum quoque esse ea expiscari seu explorare vel extorquere, quamvis ea cognita revelare quis nolit»³⁴, deve essere tuttavia altrettanto chiaro che la misura dell'obbligo di fedeltà nel mantenere il segreto viene indicata dai teologi a seconda del tipo di segreto, dell'entità del fatto segretato o della gravità o meno della notizia che su cui deve essere esercitato il dovere della riservatezza³⁵.

Circa il segreto propriamente naturale, il dovere di salvaguardarlo il è di stretta giustizia, giacché la violazione comprometterebbe i

³¹ ST, Suppl., q. 11, art. 4, co. V. *Sent.* IV, dist. 21, q. 3, art. 2.

³² Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale, Roma 29 Giugno 2019

³³ Padovese, 1206.

³⁴ Ojetti, 3611.

³⁵ Padovese, 1206.

beni morali e materiali del prossimo: ad esempio, la cessione a persone disoneste del codice segreto di una carta di credito altrui o di una corrispondenza privata. È inoltre di carità, memori del fatto per cui non si debba fare agli altri ciò che non si vuole sia fatto a se stessi; infine, circa la gravità della sua violazione, ciò dipende dall'importanza dell'oggetto o del fatto manifestato³⁶.

Il segreto promesso obbliga in giustizia o per fedeltà alla parola data: dipende dall'intenzione di chi promette³⁷. Costui può impegnarsi semplicemente ad essere fedele al silenzio, od obbligarsi al segreto manifestando la sua intenzione di astringersi rigorosamente. Se poi la promessa si è aggiunta ad una conoscenza di per sé protetta dal segreto, la si può considerare come una conferma di un dovere già esistente. È evidente che la promessa esplicita di conservare un segreto importante comporta una coerenza e costanza assoluta, finanche a rischio della vita. Né varrebbe l'obiezione che in virtù di una carità ben ordinata bisogna preferire la propria vita ad un bene estraneo, dal momento che l'oggetto -moralmente lecito - della promessa non mira direttamente alla morte di chi la profferisce. Nella *Theologia Moralis*, Sant'Alfonso lo afferma chiaramente quando, citando Laymann, tratta della questione circa la liceità di salvare sé stessi posponendo l'altrui vita, in base al *praeceptum charitatis*, posizione del tutto lecita e corretta; così come, per contro, per un fine onesto e per giusta causa è possibile preferire l'altrui vita alla propria, il che non sarebbe suicidio: «ideo valde probabiliter doctores [...] dicunt in casu proposito te satis obligari ad servandum secretum etiam cum diiscrimine vitae, si id promiseris; aliud enim est prodigere vitam, aliud omittere ejus conservationem, ut promissum serves»³⁸.

Il discernimento interviene, tuttavia, nel considerare le circostanze dell'impegno. Anche le formule più rigorose acquistano un

³⁶ Padovese, 1206.

³⁷ Insegna Padovese che «la forza obbligatoria deriva dalla natura della promessa e sarebbe da cogliere dall'intenzione di colui che ha promesso di manetere il segreto se si tratti di stretta giustizia o solo di fedeltà, presumendo la seconda ipotesi quando non apparisse chiaro trattarsi di giustizia», 1206.

³⁸ TM, lib. III, tract. VI, cap. I *De octavo praecepto Decalogi*, dub. II *De detractio-
ne*, n. 971.

senso diverso secondo le persone che le hanno pronunciate e l'intenzione messa³⁹.

Il segreto commesso obbliga più gravemente, in giustizia, rispetto a quello naturale e promesso, poiché implica un vero e proprio contratto, stipulato «*tacite vel expresse silentium circa illud exigens*»⁴⁰ tra i confidenti. Il depositario è tenuto all'assoluto riserbo su una conoscenza che, divulgata, attenterebbe all'onore o ai beni di chi si è fidato ed ha parlato solo alle condizioni suddette. L'intera società, poi, che ha il dovere di tutelare e promuovere il bene comune, si vedrebbe danneggiata dalla violazione del segreto commesso *ex officio*⁴¹: i suoi pubblici rappresentanti – notai, medici, avvocati – diventerebbero inaffidabili, sospetti di continua perfidia.

Fintantoché il confidente ha il diritto di esigerlo e a meno che egli stesso non sia stato indiscreto o il sovrano bene comune lo richieda, il depositario è tenuto al silenzio.

Lo stesso Sant'Alfonso⁴² sembra attenuare il rigore di quest'obbligo, suggerendo che non è probabilmente un peccato grave rivelare ad una terza persona, onesta e retta, il segreto in questione, purché ci si fermi lì, ci si impegni a non trasmettere ad altri la conoscenza e il nuovo confidente non sia interessato direttamente al segreto, che così resta sostanzialmente integro. Il buon senso e la prudenza, però, individuano il pericolo sotteso ad una tale attenuazione.

Nel caso del vincolo quasi sacramentale, anche se il bene comune lo richiedesse, sarebbe opportuno avvertire il diretto interessato dell'imminente manifestazione del segreto, per parare ad ogni inconveniente possibile. In caso di rifiuto, sta al superiore o direttore vaglia-

³⁹ Così l'Ojetti, quando sostiene che il segreto promesso «*aliquando ex sola fidelitate, aliquando etiam ex iustitia obligat [...] et unusquisque debet illud servare, nec manifestare, illud potest, nisi in iis casibus (et tunc manifestare debet), in quibus alias rem illam sub secreto cognitam tenebatur manifestare, ut si quis legitime in iudicio a iudice interrogaretur*», 3609.

⁴⁰ Ojetti, 3608.

⁴¹ Circa questo tipo specifico di segreto, l'Ojetti insegna che nella famiglia del segreto commesso «*quoque est, quo tenetur theologi circa aliquem causam interrogati, medici, obstertrices, advocati etc. in multis, quae ipsorum fidei tacite committuntur ad auxilium petendum*», segreto che viene sempre presupposto come tacitamente commesso, 3608.

⁴² Ojetti, 3608.

re tra il male collettivo da evitare e il danno conseguente alla perdita di fiducia in una funzione così delicata.

Rimane tuttavia chiaro come la direzione spirituale e questo genere di confidenze appartengano

all'ambito giuridico-morale del foro interno [...] Il cosiddetto "foro interno extra-sacramentale", sempre occulto, ma esterno al sacramento della penitenza. [...] Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la direzione spirituale, nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di conversione e di santificazione a un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a⁴³

e che pertanto vi è connessa «una certa qual segretezza ad extra, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità»⁴⁴.

Infine, occupa un posto a sé il segreto sacramentale «annesso alla confessione, essendo Dio stesso destinatario delle confidenze del penitente»⁴⁵, notando gli autori come in

una sorta di capovolgimento rispetto agli ordinamenti statuali, essendo in questo caso il segreto non tanto un semplice istituto giuridico quanto un elemento costitutivo della stessa organizzazione societaria ecclesiastica: talmente connesso alla già citata istanza ultima e fondativa dell'ordinamento – la *salus animarum* – che la relativa necessaria intersubiettività tra la coscienza del singolo e Dio diventa oggetto di giurisdizione, sacramentale e non, in un vero e proprio foro, quello appunto interno, segreto, di coscienza⁴⁶.

⁴³ Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale, Roma 29 Giugno 2019

⁴⁴ Ibidem

⁴⁵ Padovese, 1206.

⁴⁶ Mori, 1.

Non a caso la *Nota* della Penitenzieria Apostolica sottolinea come

Il sacerdote, infatti, viene a conoscenza dei peccati del penitente "non ut homo, sed ut Deus - non come uomo, ma come Dio", a tal punto che egli semplicemente "non sa" ciò che gli è stato detto in sede di confessione, perché non l'ha ascoltato in quanto uomo ma, appunto, in nome di Dio. Il confessore potrebbe, perciò, anche "giurare", senza alcun pregiudizio per la propria coscienza, di "non sapere" quel che sa soltanto in quanto ministro di Dio. Per la sua peculiare natura, il sigillo sacramentale arriva a vincolare il confessore anche "interiormente", al punto che gli è proibito ricordare volontariamente la confessione e degli è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa⁴⁷.

8 Le cause che possono dispensare dall'obbligo del segreto

Proprio perché «la comunicazione della verità ha come suo fine vero e proprio che la verità stessa venga accettata e riceva una risposta»⁴⁸, deve esistere un'adeguata proporzione tra le ragioni della dispensa ed il segreto, così come l'obbligo dipende dalla natura del segreto⁴⁹, e dai danni che comporterebbe la rivelazione. Come già rilevato, in un ordine approssimativamente gerarchico, un segreto commesso è oggetto di maggior obbligo rispetto ad uno promesso, e uno naturale e commesso vincola più gravemente di uno meramente naturale. Riguardo ai danni prodotti dallo svelamento, più essi sono rilevanti e di difficile riparazione, più importante deve essere il motivo addotto per esimersi dall'obbligo del silenzio. Tra gli altri principi generali che regolano la prudente esenzione dal riserbo, si può citare, naturalmente, l'ipotesi secondo cui lo svelamento sia avvenuto per altre vie, soprattutto pubbliche, o secondo cui il confidente, ovvero il prin-

⁴⁷ Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale, Roma 29 Giugno 2019

⁴⁸ Padovese, 1208.

⁴⁹ Si abbia sempre ben chiaro come il segreto debba in primo luogo essere inteso con «una fondazione più solida [...] come esercizio di reciprocità feconda prima che convivenza in qualche modo appena salvaguardata.» Così Padovese, 1208.

cipale interessato non tenga più alla realtà occultata, oppure il caso di una conoscenza senza rilevante importanza⁵⁰.

Alla luce dei precedenti principi sarà più agevole discernere la portata delle cause che dispensano dall'obbligo del segreto, vale a dire: il bene comune, il bene di un terzo o della stessa persona che ha affidato la notizia riservata, il bene di chi ha ricevuto il deposito confidenziale, come ricorda anche il Dottore Angelico⁵¹.

8.1 Segreto e "bene comune"

Per salvaguardare il bene comune, temporale e spirituale, è invalso, nei costumi umani, il segreto, e per lo stesso fine esso cessa, qualora la collettività rischi un pregiudizio. L'interesse dello Stato è preminente, ma non sino a divenire assoluto, come è capitato nei frangenti storici in cui lo Stato etico hegeliano o delle entità tirannicamente intese (il Popolo, il Partito...) hanno schiacciato, in nome dell'interesse superiore, gli spazi di libertà e riservatezza individuali. La richiesta del sacrificio personale in nome del bene e della sicurezza comuni deve essere proporzionata ai rischi che effettivamente si corrono ed ai beni in gioco: si pensi ai segreti militari in caso di guerra. È

⁵⁰ Cfr. TM loc. cit.: «*Ex quadruplici autem capite potest manifestari secretum commissum, saltem sine peccato gravi: 1. Ex praesumpto consensu principalis [...]. 2. Ex parvitate rei sub secreto commissae; vel si aliunde res sit cognita vel publicata. [...]. 3. Ex inadvertentia vel indeliberatione; sive ex suppositione quod res non sit gravis*».

⁵¹ ST, II-II, q. 70, art. 1, ad 2^{um}: «*Circa ea vero quae aliter homini sub secreto committuntur, distinguendum est. Quandoque enim sunt talia quae, statim cum ad notitiam hominis venerint, homo ea manifestare tenetur: puta si pertineret ad corruptionem multitudinis spiritualem vel corporalem, vel in grave damnum personae, vel si quid aliud est huiusmodi, quod quis propalare tenetur vel testificando vel denuntiando. Et contra hoc debitum obligari non potest per secreti commissum: quia in hoc frangeret fidem quam alteri debet. Quandoque vero sunt talia quae quis prodere non tenetur. Unde potest obligari ex hoc quod sibi sub secreto committuntur. Et tunc nullo modo tenetur ea prodere, etiam ex praeepto superioris: quia servare fidem est de iure naturali; nihil autem potest praecipere homini contra id quod est de iure naturali*».

la virtù di prudenza che valuta le circostanze e l'adeguatezza delle misure⁵².

8.2 *Segreto e ordo caritatis*

Il secondo motivo procede «ex justa causa, nempe si servare secretum verteret in damnum commune, vel alterius innocentis, vel etiam ipsius committentis; quia tunc ordo caritatis postulat ut revele- tur⁵³: unde etiamsi jurasset, tunc detegere posses»⁵⁴.

S. Alfonso Maria de' Liguori parla di *ordo caritatis*, in effetti, perché come la consegna di un segreto avviene per la protezione del bene personale, così è da considerarsi almeno implicito il consenso del confidente, se la rivelazione ha per fine lo stesso bene, anche nel caso di un vincolo sotto giuramento. È lecito esonerarsi dal riserbo se non ci sono altri mezzi per evitare che un innocente abbia a subire dei gravi torti⁵⁵. I mezzi d'informazione hanno spesso trattato di coniugi o amanti malati di AIDS che, per una perversa volontà di contagio o per vergogna, hanno nascosto il proprio stato di salute, ed i conseguenti rischi, ai partners abituali o occasionali. Il medico che fosse a conoscenza della sieropositività del paziente, avrebbe il dovere di svelarla alla parte interessata che si trova nell'ignoranza. Il bene comune richiede di preferire l'innocente al colpevole, e finché il prossimo è minacciato, non si è tenuti alla discrezione assoluta:

Nec obstat dicere quod spectet ad bonum commune secre-
ta commissa servare, ne humanum perturbetur commer-

⁵² «Da parte sua, in particolare, la società dovrà porsi come soggetto primario per garantire – assieme alla più ampia informazione che sottragga dal pericolo di sovversioni, attentati, congiure, ecc. – il rispetto della privacy», norma comprensiva dell'illeceità dell'uso arbitrario di tecnologie antiche e nuove, nonché della diffusione di dati riservati (informazioni pornografiche, scandalistiche, finanziarie, ecc.), sia pure per il mantenimento dell'ordine e della pace, Padovese, 1210.

⁵³ In una nota del P. Leonardo Gaudé, curatore dell'ed. vaticana del 1907 della *Theologia Moralis*, si legge: «Non utique totum, sed quantum satis est ad aver- tendum damnum, ut sapienter monet B. Doctor in op. Istruzione e Pratica».

⁵⁴ TM, *ibid.*

⁵⁵ Sostiene l'Ojetti che «probabilius as vitandum grave tuum damnum potes crimen occultum alterius revelare», 3611.

cium. Nam respondet Lugo [...] hoc verum esse, nisi ex observantia secreti damnum alterius interveniat: eo enim casu magis ad bonum commune pertinet, ut unusquisque noscatur qualis est, ne alii ex ignorantia graviter errent, et perniciose decipiantur cum damno innocentium. Praeterea, si potest ille cui secretum est commissum illud revelare ad vitandum damnum innocentis⁵⁶.

L'*ordo caritatis* summenzionato deve quindi essere coerente con un *ordo bonorum*, una disposizione gerarchica di valori per cui l'interesse collettivo primeggia su quello personale, ed in caso di conflitto o dubbio tra i due, è il primo a prevalere: una conoscenza occulta che concerna la pubblica utilità non può essere rivelata nell'interesse del singolo, quand'anche si tratti del confidente.

8.3 Segreto e bene del confidente

Il terzo motivo che possa dispensare dall'obbligo implicito od esplicito di riservatezza è il bene personale di chi ha ricevuto la confidenza: se si prospetta un danno proporzionalmente altrettanto grave del segreto, il patto di fedeltà viene meno, poiché nessuno si impegnerebbe a rischio di un serio incomodo personale⁵⁷.

Tutto ciò premesso, resta in ogni caso ben evidente che dovrà essere sempre «il singolo a valutare l'utilità o disutilità per il ricevente potenziale, per la comunità e anche per se stesso della comunicazione delle informazioni di cui egli è in possesso»⁵⁸.

Rimane altresì chiaro ed esplicito come il sigillo sacramentale, cui sono tenuti non solo il confessore ed il penitente, ma anche tutti coloro che, in qualche modo, siano venuti a conoscenza dei peccati della confessione (can. 983, §2 CIC), esuli dalla casistica e dalle ipo-

⁵⁶ TM, *ibid.*

⁵⁷ Ben scrive Padovese dove afferma che «*si possono verificare situazioni di conflitto non di per sé molto chiare. Il bene stesso di chi affida il segreto, il bene del ricevente, il bene di altri e il bene della comunità possono richiedere, quando siano sufficientemente gravi, la violazione del segreto. Occorre, però, una gravità particolare*», 1210.

⁵⁸ Padovese, 1210.

tesi sopra riportate, e renda indisponibile i contenuti della confessione stessa a tutti costoro, tanto che

il divieto assoluto imposto dal sigillo sacramentale è tale da impedire al sacerdote di fare parola del contenuto della confessione con lo stesso penitente, fuori del sacramento, "salvo esplicito, e tanto meglio se non richiesto, consenso del penitente". Il sigillo esula, perciò, anche dalla disponibilità del penitente, il quale, una volta celebrato il sacramento, non ha il potere di sollevare il confessore dall'obbligo della segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio⁵⁹.

Conclusione - La salvaguardia del segreto e della veracità

I diritti della verità sono imprescrittibili, e tuttavia i segreti devono essere inviolabili, ciascuno secondo la propria natura e secondo il proprio ordine. È proprio per questo motivo che la penitenzieria apostolica ha espressamente rammentato come «l'inviolabile segretezza della confessione proviene direttamente dal diritto divino rivelato e affonda le radici nella natura stessa del sacramento, al punto da non ammettere eccezione alcuna nell'ambito ecclesiale, né, tantomeno, in quello civile»⁶⁰.

A tal segno che il sigillo sacramentale deve essere strenuamente difeso da confessore usque ad sanguinis effusionem, ci rammenta la Nota, non solo nel suo aspetto di lealtà fra penitente e confessore, ma quale vero e proprio segno di "martirio", ovvero di testimonianza estrema del bene incommensurabile della Redenzione operata da Gesù Cristo e amministrata dalla Chiesa.

La fiducia che ogni credente ripone nella Saggezza divina e nell'ordine provvidenziale, garantisce che i segreti possono essere mantenuti senza l'aiuto della menzogna. Gli uomini non hanno, in genere, la stoffa degli eroi, e la divina Misericordia tiene in conto la miseria delle creature, non certo per autorizzarle al più tenue male morale, ma per non esporle a tentazioni più forti delle loro virtù: «Tentatio vos non apprehendat nisi humana: fidelis autem Deus est, qui non pa-

⁵⁹ Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale, Roma 29 Giugno 2019

⁶⁰ Ibidem

tietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum ut possitis sustinere»⁶¹.

Se allora è certo che esistono dei mezzi per conciliare la salvaguardia dei segreti con la proibizione della menzogna (la cui enumerazione ed esplicazione esulano dall'oggetto del presente articolo), è altrettanto certo ed esplicitamente stabilito tanto dall'Ordine divino, quanto da quello naturale, nonché reso esplicito dal Supremo Legislatore che vi siano peculiari forme di segreto - quale il sigillo sacramentale - che mai, e nel modo più assoluto possono essere violati: sicché un dovere trova tutto il suo significato e la sua nobiltà se riferito ad un obiettivo appetibile e conforme alla legge naturale ed al fine ultimo dell'esistenza.

Bibliografia

DEVOTO, G. – OLI, G.C., Dizionario illustrato della lingua italiana, I e II, Milano 1982.

F. COMPAGNONI – G. PIANA – S. PRIVITERA, Nuovo dizionario di teologia morale, 2011

NAZ, R., Dictionnaire de Droit Canonique, Parigi (1935 - 1965)

Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale, Roma 29 Giugno 2019, disponibile in «<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/07/01/0565/01171.html>», accesso del 5 Aprile 2020.

OJETTI, B., Synopsis rerum moralium et Juris Pontificii, II, Romae 1911.

PIANIGIANI, O., Vocabolario Etimologico, Genova 1990.

ROBERTI, F. – PALAZZINI, P., Dizionario di teologia morale, Roma 1968.

⁶¹ 1 Co. 10, 13.

S. ALPHONSUS DE LIGORIO, *Theologia moralis*, in GAUDÉ, L., ed., I e III, Roma 1912.

S. THOMAS AQUINAS, Opera omnia, iussu impensaue Leonis XIII ed., Romae, 1882 ss.